



Studio Nicco

Consulenza del lavoro e
gestione del personale



Nicco Dott. Saverio

Consulente del Lavoro

Iscritto all'Albo della Provincia di
Savona al n° 204

Nicco Dott. William

Consulente del Lavoro

Iscritto all'Albo della Provincia di
Savona al n° 126

Lomazzo Dott.ssa

Elisabetta

Consulente del Lavoro

Iscritta all'Albo della Provincia di
Savona al n° 226

Circolare n° 48

Oggetto: la corretta documentazione degli eventi di malattia

Con evento di malattia (non professionale) si intende l'impossibilità temporanea del dipendente a svolgere la propria prestazione lavorativa.

Ai fini di una corretta gestione delle assenze e della liquidazione relativa, è importante che il lavoratore compia in maniera corretta tutti gli adempimenti necessari.

1. Comunicazione dello stato morboso al datore di lavoro

Il lavoratore ammalato è tenuto a dare tempestiva comunicazione del proprio stato morboso al datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto, altresì, a comunicare l'eventuale domicilio nel caso in cui questo risulti diverso dalla residenza.

L'obbligo di comunicazione non è coincidente con l'invio del certificato, ma permette al datore di lavoro di gestire correttamente tutti gli adempimenti successivi.

La sua procedura può essere regolata dal Contratto Collettivo e il mancato rispetto della stessa può dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Studio Nicco

Carcare (Sv) - Via Santa Caterina 36/4
Tel. 019-518757 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Savona (Sv) - Piazza Mameli, 6/6
Tel. 019-9246447 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

2. Rilascio del certificato medico

In premessa, sottolineiamo l'importanza, che il lavoratore verifichi sempre la correttezza dei dati contenuti nel certificato, per evitare che si manifestino problemi per la gestione dell'evento e della sua liquidazione economica. In particolare è importante controllare:

- La correttezza dei propri dati anagrafici,
- La correttezza dell'indirizzo di reperibilità del lavoratore: se il lavoratore non si trova presso la sua personale residenza, all'interno del certificato deve essere indicato il domicilio presso cui egli risulterà reperibile durante l'evento di malattia.
- La corretta indicazione delle caselle "Inizio", "Continuazione" e "Ricaduta".
Inizio: deve essere selezionata se si tratta di primo evento.
Continuazione: deve essere selezionata questa opzione quando la malattia si protrae oltre la data di fine indicata nel certificato precedente.
Ricaduta: l'opzione deve essere selezionata se si verificano più eventi morbosi riconducibili ad una stessa malattia o se il lavoratore si sottopone in maniera periodica a terapie ambulatoriali comportanti incapacità lavorativa, entro 30 giorni dall'evento di malattia collegato.
- La corretta indicazione circa la tipologia di visita (Ambulatoriale o domiciliare).

Il lavoratore ammalato è tenuto a sottoporsi, tempestivamente, alla visita medica per il rilascio del relativo certificato attestante lo stato morboso.

La visita può essere effettuata:

- a) Presso l'ambulatorio del medico,
- b) Presso il domicilio del lavoratore. In questo caso, il medico può effettuare la visita nella medesima giornata se la richiesta avviene entro le ore 10.00. Se la richiesta avviene successivamente, il medico può effettuare la visita entro le ore 12.00 del giorno successivo.

Decorrenza del certificato medico

Di norma, il certificato medico decorre dal giorno in cui viene effettuata la visita.

L'Inps riconosce alcune fattispecie in cui il certificato medico può essere retroattivo al giorno precedente a quello della visita.

Tipologia e richiesta visita medica	Effettuazione visita medica	Decorrenza del certificato
Ambulatoriale	Orari di ricevimento	Data visita
Domiciliare richiesta entro le ore 10 del giorno di insorgenza della malattia	Il giorno della richiesta	Data visita
Domiciliare richiesta dopo le ore 10 del giorno di insorgenza della malattia	Entro le ore 12 del giorno successivo a quello di richiesta	Retroattivo al massimo di 1 giorno

Studio Nicco

Carcare (Sv) - Via Santa Caterina 36/4
Tel. 019-518757 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Savona (Sv) – Piazza Mameli, 6/6
Tel. 019-9246447 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

I criteri sopra indicati vanno applicati anche ai certificati di continuazione e ricaduta. Il certificato di continuazione deve essere richiesto entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del certificato precedente.

In tutti i casi di certificati difformi, i giorni precedenti a quello in cui viene effettuata la visita saranno considerati come “non documentati” e, pertanto, non verranno indennizzati.

Il ricovero ospedaliero

L’invio telematico del certificato è previsto dalla normativa anche in caso di ricovero ospedaliero, ma non tutte le strutture sono operative in tal senso.

Pertanto, in caso di assenza di comunicazione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo.

Elementi minimi del certificato cartaceo ospedaliero:

- Intestazione della struttura presso cui è avvenuto il ricovero,
- Dati del lavoratore,
- Data di rilascio,
- Diagnosi,
- Data di inizio e fine ricovero,
- Firma leggibile del medico.

Una volta ottenuto il certificato cartaceo, il lavoratore deve:

- Trasmetterlo all’Inps (presso lo sportello o tramite raccomandata) entro 2 giorni dalla data di rilascio,
- Inoltrarne copia – priva di diagnosi – al datore di lavoro.

Le dimissioni ospedaliere

Se dopo le dimissioni il lavoratore necessita di ulteriori giornate di astensione per malattia, il certificato rilasciato dal proprio medico deve riportare la dicitura “continuazione”, per consentire la prosecuzione del riconoscimento della relativa indennità.

Relativamente alla corretta decorrenza del certificato, valgono i criteri sopra esposti per l’evento di malattia.

Studio Nicco

Carcare (Sv) - Via Santa Caterina 36/4
Tel. 019-518757 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Savona (Sv) – Piazza Mameli, 6/6
Tel. 019-9246447 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Il day-hospital

I ricoveri in regime di day-hospital, day-surgery e gli accessi al pronto soccorso sono assimilati agli eventi di malattia e, pertanto, devono essere opportunamente comprovati da idoneo certificato medico.

In linea teorica, anche queste tipologie di certificati devono essere inviati all'Inps utilizzando l'apposito canale telematico; tuttavia è possibile che le strutture sanitarie rilascino ancora il certificato cartaceo.

In tutti i casi è importante che il lavoratore verifichi che sul certificato sia indicato il regime di prestazione resa in day-hospital, day-surgery o pronto soccorso.

Le visite mediche specialistiche di tipo ambulatoriale (ospedaliere e non), gli accertamenti diagnostici di breve durata e le analisi non sono indennizzati a titolo di malattia, a meno che il Contratto Collettivo applicato preveda diversamente.

3. La liquidazione dell'evento malattia

Ai fini della liquidazione dell'evento nella busta paga, l'azienda deve definire la data esatta di validità dal certificato.

In base a quanto sopra esposto:

Tipologia e richiesta visita medica	Effettuazione visita medica	Decorrenza del certificato	Scopertura
Ambulatoriale	Orari di ricevimento	Data visita	Tutte le giornate antecedenti la data della visita medica eventualmente riportate nel certificato
Domiciliare richiesta <u>entro</u> le ore 10 del giorno di insorgenza della malattia	Il giorno della richiesta	Data visita	Tutte le giornate antecedenti la data della visita medica eventualmente riportate nel certificato
Domiciliare richiesta <u>dopo</u> le ore 10 del giorno di insorgenza della malattia	Il giorno successivo a quello di richiesta, entro le ore 12	Retroattivo di 1 giorno rispetto a quello della visita	Nessuna scopertura
		Retroattivo di più di 1 giorno rispetto al giorno della visita	Tutte le giornate antecedenti la data del rilascio del certificato, inclusa quella precedente la visita

Studio Nicco

Carcare (Sv) - Via Santa Caterina 36/4
Tel. 019-518757 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Savona (Sv) – Piazza Mameli, 6/6
Tel. 019-9246447 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Le giornate c.d. scoperte non saranno considerate come malattia e non verranno liquidate in tal senso, ma saranno considerate assenze non giustificate.

Per quanto riguarda le giornate successive alle dimissioni da ricovero ospedaliero, si applicano le medesime considerazioni relative alla decorrenza del certificato, ma è importante ricordare che:

- Se il certificato medico riporta la dicitura “continuazione”, la malattia è considerata un unico evento con il ricovero;
- Se il certificato medico riporta la dicitura “inizio”, l’evento morboso è considerato come a sé stante rispetto al ricovero e l’azienda dovrà procedere al calcolo della carenza c/azienda.

4. Il rientro anticipato

Il lavoratore che – avendo il medico riscontrato un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi – intende rientrare al lavoro in anticipo, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originaria.

L’operazione di rettifica deve essere effettuata dal medico prima della ripresa dell’attività lavorativa.

Studio Nicco

Carcare (Sv) - Via Santa Caterina 36/4
Tel. 019-518757 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it

Savona (Sv) – Piazza Mameli, 6/6
Tel. 019-9246447 Fax. 019-9242052
e-mail: info@studionicco.it web: www.studionicco.it